

OGGETTO: L. R. 04/2003 - L. R. 3/2010 - DCA 90/2010: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Tiberia", gestito dalla Società Villa Tiberia Srl in A.S.(P. IVA 02138911009), con sede legale ed operativa in Via Emilio Praga, 26 - 00137 Roma. ASL Roma 1 (ex ASL RM/A).

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 22/3/2013, n. 53: "Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modificazioni;

VISTO l'Atto di Organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: "Conferma delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)";

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria";

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 è stato nominato a decorrere dal 7 gennaio 2014 il dr. Renato Botti subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421", in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

1. "L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti..."

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ...”

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi”;

VISTO l'art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che ha disposto quanto segue:

- “le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermate dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo”;

successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150 che fissa al 31 ottobre 2014 il termine per l'adozione degli atti di accreditamento istituzionale;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3, concernente: “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio” art. 1, commi da 18 a 26 – “Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private.”

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che:

- “per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

CONSIDERATO altresì, che, come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

- a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i" con il quale è stato

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accREDITAMENTO definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accREDITAMENTO, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accREDITAMENTO istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accREDITAMENTO definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" art. 1, commi dal 123 al 126";

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014, recante: "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori a sostegno delle famiglie";

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTI, in particolare, i commi 73, 74, 75, 76, 77 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale n. 7/2014;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00359 del 30/10/2014, recante: "L.R. 04/2003 – R.R. 02/2007- *Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale.*";

VISTO il DCA n. U00412 del 26.11.2014, recante: "Rettifica DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00413 del 26/11/2014, recante: "Attuazione delle disposizioni previste dal DCA n. U00359 del 30.10.2014 concernente "Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale." - Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie previsto dall'art. 5, dell'allegato "1", del DCA n. U00359/2014."

TENUTO CONTO che il Rappresentante Legale della Società "Villa Tiberia Srl", sede legale in Emilio Praga 26 – 00137 Roma, ha aderito alle procedure di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 ed ha presentato la documentazione in virtù del Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 e s.m.i;

CONSIDERATO che il Rappresentante Legale della Casa di cura "Villa Tiberia Srl", ha caricato la documentazione sul Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS), assunta con protocollo n. F5000147 del 06/12/2010;

TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto stabilito nel DCA n. 13/2011 sopracitato:

- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- l'équipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della Azienda Asl Roma A ha proceduto al sopralluogo presso la sede operativa del presidio sito in Via Emilio Praga, 26 – 00173 Roma;

RILEVATO che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL ROMA A, la suddetta struttura risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Provvedimenti autorizzativi:
 - Decreto Medico provinciale prot. n. 8/Roma/V/10461 del 16/01/1975;
 - Decreto Medico provinciale prot. n. 8/Roma/V/7320 del 25/07/1978;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 469 del 27/03/1987;
 - Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 3315 del 09/06/1997;
 - Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 621 del 23/02/06/1999 ;
 - Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 2148 del 24/10/2000;
 - Determinazione Regione Lazio N. D0683 del 22/02/2005;
- Provvedimenti di accreditamento provvisorio:
 - Deliberazione ASL RM/A n. 903 del 27/03/1997;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- o Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 355 del 15/02/2000;
- o DCA n. U0005 del 21/01/2009;
- o DCA n. U0080/2010 30 settembre 2010;
- o DCA n. U0082 del 07/09/2011;

VISTA, in particolare, la Determinazione Regione Lazio n. D0683 del 22 febbraio 2005: “*Riconversione n. 29pl di degenza ordinaria della specialità di Oculistica in altrettanti di Day Surgery per la medesima specialità e presa d’atto del nuovo assetto della struttura*” così come di seguito riportato:

TIPOLOGIA: Medico-Chirurgica

Capacità ricettiva: 150 p.l.

- **Raggruppamento Chirurgico** n. 100p.l. (articolato in n.5 Unità funzionali)
 - Unità funzionale di Oculistica con n.21 p.l.;
 - Unità funzionale di Oculistica con n.29 p.l. (Day Surgery);
 - Unità funzionale di Oculistica con n.30 p.l.;
 - Unità funzionale di Chirurgia Generale con n.10 p.l.;
 - Unità funzionale di Ortopedia con n.10 p.l.;
- **Raggruppamento di Medicina** n. 50p.l. (articolato in n.3 Unità funzionali)
 - Unità funzionale di Cardiologia con n.20 p.l.;
 - Unità funzionale di Medicina Generale con n.20 p.l.;
 - Unità funzionale di Oncologia con n.10 p.l.;

Servizi di diagnosi e cura utilizzabili anche ambulatorialmente:

Radiodiagnostica e diagnostica per immagini;

Laboratorio Analisi cliniche;

Servizio di Istocitopatologia;

Fisiopatologia respiratoria;

Fisiopatologia cardiovascolare;

Servizio di chirurgia generale ed endoscopica;

Urologia;

Oculistica;

Attività di Emodialisi n. 21 p.l. (DGR n.621 del 23 febbraio 1999);

POLIAMBULATORIO PER LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE ELENcate:

Allergologia;

Chirurgia Plastica;

Dermatologia;

Ginecologia;

Nefrologia;

Odontostomatologia;

Medicina Interna;

Medicina del Lavoro;

Ortopedia;

ORL;

Angiologia;

Diabetologia;

Endocrinologia;

Gastroenterologia;

Neurologia;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oncologia;
Cardiologia;
Pneumologia.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, recante *“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”*, che, con riferimento alla *“Casa di Cura Villa Tiberia Srl”* (allegato D – scheda struttura) riduce a **113** i posti letto complessivi di cui: 9pl+22pl D.H. di Oculistica, 27pl + 23pl D.H. di Chirurgia Generale, 10pl+10pl D.H. di Medicina Generale e 12pl di Cardiologia, conferma la specialistica ambulatoriale, la diagnostica di base ed il Centro Dialisi.

VISTO, il Decreto del Commissario ad Acta n. U00082 del 07.09.2011, nella parte in cui stabilisce di accreditare i seguenti posti letto: *“Area chirurgica 45 p.l. + 9 DH; Area Medica 44 + 9 p. 1 Day Surgery; ed, inoltre, stabilisce di prevedere l'estensione della branca ambulatoriale 69 (diagnostica per immagini) alla TC, nonché l'accreditamento della branca ambulatoriale cod.80 (chirurgia ambulatoriale), fermo restando che il presente atto ha natura programmatica e non implica il rilascio di nuove autorizzazioni o accreditamenti per nuove tipologie assistenziali, che avverrà alle condizioni previste dalla vigente normativa”*;

PRESO ATTO dell'attestazione di non conformità rilasciata dal Direttore Generale dell'ASL Roma A prot. n. 48212 del 09 giugno 2014 con cui si attesta, sulla scorta degli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione di verifica giusta nota prot. n. 42422/20.05.2014, che il presidio sanitario denominato *“Casa di Cura Villa Tiberia”* sito in Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, gestito dalla Villa Tiberia Srl, sede legale Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, non risulta conforme ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n.U0090/2010 e ss.mm.ii per l'esercizio in autorizzazione e di accreditamento.

VISTO il Decreto del Tribunale di Roma in data 08.10.2014, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270 del 08.07.1999, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Villa Tiberia Srl;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0186797 del 23/10/2014 ed acquisito al protocollo regionale n. 623711 del 11.11.2014, con il quale è stato nominato il Prof. Musaia Alessandro, nato a Roma il 24.01.1967, quale Amministratore Straordinario della Società Villa Tiberia Srl;

VISTO il DCA n. U00453 del 22.12.2016, nella quale si stabilisce: *“di richiedere alla Suddetta Società di presentare, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge Regionale n. 04/2003, un piano di adeguamento rispetto alla non conformità della sede di via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, accertate con verbale della ASL RM/A prot. n.48212 del 09.06.2014”*;

VISTA la nota del 11.03.2015, acquisita al protocollo regionale n. 149080 del 18.03.2015, trasmessa dal Commissario Straordinario della Società Villa Tiberia Srl in A.S., che gestisce la Casa di Cura Villa Tiberia, con sede legale ed operativa in via Emilio Praga, 26 - 00137 Roma, con la quale si provvede a presentare il piano di adeguamento e il crono programma dei lavori ai sensi dell'art. 7, comma 4 Legge Regionale n. 04/2003;

VISTA la nota R. L. prot. n.162655 del 24.03.2015;

VISTA la nota R. L. prot. n. 149080 del 18.09.2015;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la nota della ASL RM/A prot. n.88097 del 16.11.2015, acquisita al protocollo regionale n. 627021 del 17.11.2015;

VISTA la nota R.L. prot. n. 636906 del 20.11.2015 e la nota R. L. prot. n.670663 del 03.12.2015;

VISTA la nota della ASL RM/A prot. n.99067 del 24.12.2015, acquisita al protocollo regionale n. 6894 del 08.01.2016, con la quale si trasmette l'attestazione di conformità relativa alla Casa di Cura Villa Tiberia, sita in Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, con il seguente parere sui requisiti minimi: *“Il presidio presenta i requisiti minimi autorizzativi previsti dalla normativa vigente ad esclusione dei locali sanitari aventi altezza minima netta utile inferiore a 2,70 m e delle stanze di degenza aventi superficie finestrata apribile inferiore a 1/8 rispetto alla superficie in pianta. Nelle more del rilascio, della formazione del silenzio-assenso o del diniego della certificazione di agibilità richiesta in data 04.12.2015 (di esclusiva competenza comunale), si precisa che la non conformità di queste parti del presidio non interferisce con il corretto funzionamento della restante parte relativamente all'erogazione assistenziale ed alla sicurezza dei pazienti ed operatori. Si trasmette inoltre la nota a firma del Commissario Straordinario della Casa di Cura con allegato l'ordine d'acquisto relativo all'adeguamento degli infissi delle finestre delle stanze di degenza che hanno superficie finestrata apribile non idonea e nella quale, relativamente ai locali di degenza al piano terzo aventi altezza minima netta utile inferiore a 2,70 m, il Commissario Straordinario formula istanza ex art. 4, comma 1 del DCA 359/2014. Vista l'istanza formulata dalla Parte, questa Commissione di Verifica si rende disponibile entro 20 gg, su indicazione della Regione Lazio ed ai sensi del DCA n. U00359/2014, art. 4 comma 1, alla verifica sia dell'effettiva sostituzione degli infissi di cui sopra sia della praticabilità o meno della compartimentazione dei locali sanitari del terzo piano aventi altezza minima netta utile non idonea al fine di poter esprimere un parere completo relativo a tutto il presidio.”*;

PRESO ATTO, inoltre, del parere espresso sui requisiti di accreditamento e allegato al suddetto parere trasmesso con nota prot. n.99067 del 24.12.2015, acquisita al protocollo regionale n. 6894 del 08.01.2016: *“Dall'analisi della documentazione e dai colloqui con gli operatori, si è rilevata la conformità della stessa ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di accreditamento.”*;

VISTA la nota R. L. prot. n.27396 del 20.01.2016;

VISTA la nota della ASL RM/A prot. n.17054 del 22.02.2016, acquisita al protocollo regionale n. 100722 del 25.02.2016, con la quale si *“riscontra che, come si evince dalla relazione di servizio prot. n. 16387 del 19.02.2016, le non conformità evidenziate nel verbale di verifica prot. n. 99067 del 24.12.2015 sono state sanate. Si inoltra, quindi, per i provvedimenti autorizzativi di competenza, secondo quanto disposto dall'art.9, comma 4 del R.R. 02/2007, **PARERE DI CONFORMITÀ** ai requisiti minimi autorizzativi”*;

VISTA, in particolare, la relazione allegata al parere stesso del Dipartimento di Prevenzione della ASL RM 1 (ex ASL RM/A), nella quale si legge: *“Durante il sopralluogo sono state acquisite numero 2 copie di planimetrie aggiornate a gennaio 2016, [...]. Nel corso della quale è stato verificato l'effettivo adeguamento delle superfici finestate relativamente ad alcune delle degenze e/o D.H. dei Piani I, II, III. Inoltre, è stata accertata l'effettiva compartimentazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DCA n. U000359/2014, dell'ala del Piano III i cui locali risultavano di altezza netta inferiore ai 2,70 m.”*;

PRESO ATTO, dunque, della nuova configurazione della Casa di Cura Villa Tiberia, sita in Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, derivante dal piano di adeguamento ai requisiti minimi autorizzativi e dall'atto programmatico della Rete Ospedaliera di cui al DCA n. U00412 del 26.11.2014;

RITENUTO, pertanto, opportuno confermare, sulla scorta dei pareri espressi dalla ASL RM 1 con nota prot. n.99067 del 24.12.2015, acquisita al protocollo regionale n. 6894 del 08.01.2016 e nota prot.

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

n.17054 del 22.02.2016, acquisita al protocollo regionale n. 100722 del 25.02.2016, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio in favore della Casa di Cura "Villa Tiberia" gestita dalla Società "Villa Tiberia Srl in A.S." (P.IVA 02138911009), rappresentata dal Commissario Straordinario Prof. Alessandro Musaio, con sede legale ed operativa in Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, per l'attività di:

TIPOLOGIA: MEDICO CHIRURGICA

Capacità Ricettiva: 132 posti letto

Raggruppamento di Medicina:

Unità Funzionale di Medicina Generale: 49 p. l. piano I;

Unità Funzionale di Medicina Generale: 9 poltrone di D. H. Piano III;

Raggruppamento Chirurgico:

Unità Funzionale di Chirurgia Generale: 40 p. l. + 9 poltrone di Day Surgery Piano II;

Unità Funzionale di Chirurgia Generale: 25 p. l. Piano III;

EMODIALISI: 15 p. + 2 HBS Ag. Piano Seminterrato;

SERVIZI:

- Laboratorio Analisi Cliniche, con sezione di istocitopatologia;
- Diagnostica per immagini (esami radiografici con o senza mdc ed ecografie e TC)
- Fisiopatologia respiratoria;
- Fisiopatologia cardiovascolare;
- Servizio di Endoscopia;

CHIRURGIA AMBULATORIALE (limitatamente alle prestazioni che con il presente provvedimento vengono autorizzate);

POLIAMBULATORIO:

- Cardiologia;
- Chirurgia Generale;
- Oculistica;
- Urologia;
- Pneumologia.

E di rilasciare l'accreditamento istituzionale per l'attività di:

TIPOLOGIA: MEDICO CHIRURGICA

Capacità Ricettiva: 107 posti letto

Raggruppamento di Medicina:

Unità Funzionale di Medicina Generale: 49 p. l. piano I;

Unità Funzionale di Medicina Generale: 9 poltrone di D. H. Piano III;

Raggruppamento Chirurgico:

Unità Funzionale di Chirurgia Generale: 40 p. l. + 9 poltrone di Day Surgery Piano II;

EMODIALISI: 15 p. + 2 HBS Ag. Piano Seminterrato;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

SERVIZI:

- Laboratorio Analisi Cliniche, con sezione di istocitopatologia;
- Diagnostica per immagini (esami radiografici con o senza mdc ed ecografie e TC)
- Fisiopatologia respiratoria;
- Fisiopatologia cardiovascolare;
- Servizio di Endoscopia;

CHIRURGIA AMBULATORIALE (limitatamente alle prestazioni che con il presente provvedimento vengono autorizzate);

APA: interventi sul cristallino con o senza vitrectomia; Ministripping delle vene dell'arto inferiore; Riparazione monolaterale di ernia inguinale con innesto o protesi diretta o indiretta; Riparazione monolaterale di ernia crurale con innesto o protesi (incluso visita); Lisi di aderenze della mano; Amputazione di dita del piede (incluso: visita anestesiologicala ed anestesia, esami pre intervento); Intervento sulla cute per patologie neoplastiche.

POLIAMBULATORIO:

- Cardiologia;
- Chirurgia Generale;
- Oculistica;
- Urologia;
- Pneumologia.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

1. di confermare l'autorizzazione all'esercizio in favore della Società "Villa Tiberia srl in A.S." (P.IVA 02138911009), rappresentata dal Prof. Alessandro Musaio, nato a Roma, il 24 gennaio 1967, con sede legale in Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, in qualità di gestore del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Tiberia" sito in Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, per le attività di:

TIPOLOGIA: MEDICO CHIRURGICA

Capacità Ricettiva: 132 posti letto

Raggruppamento di Medicina:

Unità Funzionale di Medicina Generale: 49 p. l. piano I;

Unità Funzionale di Medicina Generale: 9 poltrone di D. H. Piano III;

Raggruppamento Chirurgico:

Unità Funzionale di Chirurgia Generale: 40 p. l. + 9 poltrone di Day Surgery Piano II;

Unità Funzionale di Chirurgia Generale: 25 p. l. Piano III;

EMODIALISI: 15 p. + 2 HBS Ag. Piano Seminterrato;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

SERVIZI:

- Laboratorio Analisi Cliniche, con sezione di istocitopatologia;
- Diagnostica per immagini (esami radiografici con o senza mdc ed ecografie e TC)
- Fisiopatologia respiratoria;
- Fisiopatologia cardiovascolare;
- Servizio di Endoscopia;

CHIRURGIA AMBULATORIALE (limitatamente alle prestazioni che con il presente provvedimento vengono autorizzate);

APA: interventi sul cristallino con o senza vitrectomia; Ministripping delle vene dell'arto inferiore; Riparazione monolaterale di ernia inguinale con innesto o protesi diretta o indiretta; Riparazione monolaterale di ernia crurale con innesto o protesi (incluso visita); Lisi di aderenze della mano; Amputazione di dita del piede (incluso: visita anestesiologicala ed anestesia, esami pre intervento); Intervento sulla cute per patologie neoplastiche.

POLIAMBULATORIO:

- Cardiologia;
- Chirurgia Generale;
- Oculistica;
- Urologia;
- Pneumologia.

2. Di rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo in favore della Società "Villa Tiberia srl in A.S." (P.IVA 02138911009), rappresentata dal Prof. Alessandro Musai, nato a Roma, il 24 gennaio 1967, con sede legale in Via Emilio Praga, 26 - 00137 Roma, in qualità di gestore del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Tiberia" sito in Via Emilio Praga, 26 - 00137 Roma, per le attività di:

TIPOLOGIA: MEDICO CHIRURGICA

Capacità Ricettiva: 107 posti letto

Raggruppamento di Medicina:

Unità Funzionale di Medicina Generale: 49 p. l. piano I;

Unità Funzionale di Medicina Generale: 9 poltrone di D. H. Piano III;

Raggruppamento Chirurgico:

Unità Funzionale di Chirurgia Generale: 40 p. l. + 9 poltrone di Day Surgery Piano II;

EMODIALISI: 15 p. + 2 HBS Ag. Piano Seminterrato;

SERVIZI:

- Laboratorio Analisi Cliniche, con sezione di istocitopatologia;
- Diagnostica per immagini (esami radiografici con o senza mdc ed ecografie e TC)
- Fisiopatologia respiratoria;
- Fisiopatologia cardiovascolare;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- Servizio di Endoscopia;

CHIRURGIA AMBULATORIALE (limitatamente alle prestazioni che con il presente provvedimento vengono autorizzate);

POLIAMBULATORIO:

- Cardiologia;
- Chirurgia Generale;
- Oculistica;
- Urologia;
- Pneumologia.

3. Di prendere atto che il Direttore Sanitario del presidio risulta essere il Dott. Antonio Alessandro nato a Roscigno(SA) il 24 agosto 1951, laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'ordine dei Medici della Provincia di Roma al n. 30953;
4. di stabilire che la porzione del Piano III compartimentata, potrà essere oggetto di nuova autorizzazione, ai sensi della Legge Regionale n. 04/2003 e Regolamento Regionale n.02/2007, qualora, la Società proponesse istanza e venisse verificato il possesso dei requisiti minimi autorizzativi dai soggetti competenti.

Il presente provvedimento verrà notificato al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza, nonché al comune in cui insiste la struttura a mezzo PEC, tramite pubblicazione sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Argomenti - Sanità";

Si individua nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura autorizzata è tenuta alle disposizioni di cui agli artt. 2, 13, 14 e 15, comma 1 del R.R.2/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 9 e 10, comma 1 della L. R. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, li 21 MAR 2016

Nicola Zingaretti

